

STATUTO SOCIALE

ART. 1 – Lo Spirito della Costituzione Repubblicana e gli articoli 36 e ss. disciplinano l'Associazione denominata

“MUSEO DEL CICLISMO ASSOCIAZIONE CULTURALE ONLUS”

ATTIVITÀ E FINALITÀ

ART. 2 – L'Associazione opera nel settore della tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse storico nella forma di un archivio storico bibliografico. L'attività esclusiva dell'Associazione è la ricerca storiografica, testimoniale e bibliografica e la raccolta di materiale inerente la storia del ciclismo agonistico e non agonistico con finalità di conservazione e archiviazione di tale patrimonio informativo e di consentirne la fruizione ai propri associati e al pubblico in generale. Non sarà possibile esercitare attività diversa da quella menzionata ad eccezione di quelle direttamente connesse.

L'associazione si fa carico di divulgare e rendere fruibile tramite internet i risultati delle proprie ricerche e il proprio archivio.

L'associazione si propone i seguenti scopi:

1) Promuovere tutte le attività, le iniziative, i progetti che favoriscano il recupero e/o mantenimento della memoria storica relativamente all'attività ciclistica agonistica;

2) In particolare mantenere viva la memoria del ciclismo nazionale ed internazionale dalla sua nascita ai giorni contemporanei, raccogliendo materiale e testimonianze dei protagonisti e degli appassionati di ogni epoca;

3) Promuovere iniziative di confronto, ricerca, dibattito, spettacolo, divulgazione che permettano di attualizzare il senso della storia del ciclismo per renderlo fruibile a tutti i cittadini interessati;

4) Promuovere la collaborazione di Associazioni, Scuole, Enti pubblici e privati, liberi cittadini al fine di incrementare occasioni di incontro e aggiornamento.

L'Associazione opera mediante iniziative culturali e ricreative anche tramite mostre, conferenze, dibattiti, manifestazioni ricreative, pubblicazioni cartacee e digitali ed è attivamente impegnata nella lotta contro ogni forma di razzismo, discriminazione, emarginazione e violenza, comunque essa si manifesti.

Potrà avanzare proposte agli enti pubblici e partecipare attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale per una adeguata politica per l'utilizzazione e gestione sociale degli impianti e delle attrezzature culturali, sportive, ricreative, poste in essere dagli Enti Locali e dai privati.

A tale fine l'Associazione provvede:

1) A stipulare tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'Associazione ed a favorire il suo sviluppo;

2) A dare la propria adesione a quelle Associazioni o Enti che possano favorire il conseguimento dei propri fini sociali;

3) Ad amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

4) A stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

5) A partecipare a gare per l'affidamento di beni e/o servizi da parte di enti ed istituzioni pubbliche o private in settori rientranti negli scopi della fondazione;

6) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

ART. 3 – L'Associazione potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine

agli scopi fissati dal presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere ogni operazione contrattuale di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, utile alla realizzazione degli scopi sociali fissati o comunque attinenti ai medesimi.

ART.4 – L'Associazione non persegue fini di lucro e ad essa possono aderire tutti i cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, senza distinzione di sesso, razza o religione.

ART.5 – Gli associati che partecipano alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione, sig. Cerretini e sig. Mannini, sono da ora in avanti indicati come Soci Fondatori ed a tale qualifica corrisponderanno specifici privilegi esplicitati distintamente nel presente Statuto.

ART.6 – Oltre ai Soci Fondatori sono previsti Soci Ordinari (in seguito indicati semplicemente come "soci" o "associati"). È espressamente esclusa una ammissione temporanea all'associazione.

Si può essere ammessi all'Associazione solo come Soci Ordinari, essendo i Fondatori già individuati al precedente art. 5. Per essere ammessi quale Socio Ordinario è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:

a) Indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza oltre a indirizzo di posta elettronica certificata (ove posseduto);

b) dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

ART.7 – L'ammissione a socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo, il quale potrà accogliere o respingere le domande di ammissione.

Nel caso la domanda venga respinta potrà essere fatto ricorso

dall'interessato che dovrà essere esaminato nella prima Assemblea. Al momento della sua ammissione l'Associato riceverà la tessera sociale, documento atto a qualificarlo come tale.

ART.8 – Gli associati hanno facoltà di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione medesima.

ART.9 – Gli associati sono tenuti:

- Al pagamento delle quote associative;
- All'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni, delle deliberazioni prese dagli Organi Associativi.

ART.10 – Struttura dell'Associazione.

Organi dell'Associazione sono:

l'Assemblea degli associati;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

il Vice Presidente

L'ASSEMBLEA

ART.11 – Le assemblee degli associati possono essere ordinarie e straordinarie. Le assemblee sono convocate con comunicazione scritta inviata a mezzo posta o email. Vi possono partecipare i soli soci in regola con il pagamento della quota associativa.

ART.12 – L'Assemblea ordinaria è convocata, con preavviso di almeno sette giorni liberi, ogni anno nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 aprile successivo per:

- Approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- Deliberare su tutte le questioni inerenti la nomina del consiglio

direttivo, in particolare, stabilire se procedere a nomina diretta o tramite elezioni. In tale ultimo caso, l'assemblea dovrà provvedere a

- Eleggere la commissione elettorale che, composta da almeno tre membri scelti fra gli associati presenti, controllerà lo svolgimento delle elezioni del consiglio direttivo che dovranno avere luogo non oltre 20 giorni dalla data dell'assemblea che delibera le elezioni stesse;
- Proporre la lista dei candidati al consiglio direttivo da eleggere;
- Fissare il numero massimo di preferenze per le elezioni del Consiglio Direttivo che, comunque, non potrà essere superiore a quello dei Consiglieri da eleggere.

L'Assemblea deve fissare la durata in carica del Consiglio Direttivo e stabilire il numero degli associati che lo compongono, oltre ai componenti di diritto individuati al successivo art. 17 e comunque entro un massimo di 5 membri complessivi, nominandoli direttamente o indicando relative elezioni secondo le modalità indicate nel presente articolo.

ART.13 – L'Assemblea straordinaria è convocata:

- Tutte le volte che il Consiglio lo reputerà necessario;
- Quando ne faccia richiesta almeno ¼ degli associati.

L'assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla richiesta. Essa delibera sulle modifiche da apportare allo statuto, incluso lo scioglimento della associazione stessa.

ART.14 – In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli Associati.

Trascorsi 30 minuti l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, passa in seconda convocazione ed è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera validamente a maggioranza assoluta da voti espressi dagli associati presenti.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea e da un Segretario; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate in apposito libro verbali.

ART.15 – Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto, è necessaria la maggioranza assoluta degli associati presenti all'Assemblea e, contemporaneamente, il voto favorevole di entrambi i Soci Fondatori.

ART.16 – Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti.

Per le elezioni delle cariche sociali la votazione avverrà a scrutinio segreto con espressione del voto di preferenza sulla lista presentata dalla commissione elettorale. Alla votazione potranno partecipare tutti gli associati dell'anno precedente a quello nel quale vengono rinnovate le cariche sociali.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.17 – Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo i Soci Fondatori.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di associati, fissato dall'Assemblea come previsto dall'art.12, che siano stati da questa nominati direttamente o che a seguito di elezioni, abbiano riportato il maggior numero di preferenze oltre ai Soci Fondatori (membri di diritto). Il Consiglio Direttivo dura in carica, almeno tre (3) anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

ART.18 – Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, ed eventuali altre cariche quali il Segretario e/o il Cassiere, determinandone i

compiti e fissa le responsabilità degli altri Consiglieri in ordine all'attività svolta nell'Associazione.

In caso di morte o di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo la carica vacante dovrà essere reintegrata cooptando l'associato che alle precedenti elezioni al Consiglio Direttivo risulti il primo dei non eletti.

ART.19 – Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 6 mesi o quando il Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno il 60% dei componenti. In assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente.

ART.20 – Il Consiglio Direttivo deve:

- Redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- Provvedere ad ogni atto di ordinaria amministrazione e gestione dell'Associazione;
- Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Redigere i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- Compilare i progetti per l'impiego degli avanzi di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- Deliberare circa l'ammissione a socio.

Competono al Consiglio Direttivo anche gli atti di straordinaria amministrazione, ma con l'obbligo di preventiva informazione dell'Assemblea il cui parere avrà tuttavia natura unicamente consultiva.

La sospensione, la radiazione e l'espulsione degli associati deve essere sempre sottoposta all'approvazione dell'Assemblea.

IL PRESIDENTE

ART.21 – Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. La firma su eventuali assegni di c/c bancario o postale sarà in forma congiunta con il Vice-Presidente. In caso di assenza temporanea può delegare le sue mansioni al Vice Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale che viene sottoscritto da tutti i membri presenti e conservato nella sede dell'Associazione.

ART.22 – Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito. Ai membri del consiglio spetta solo il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio o rappresentanza preventivamente autorizzate.

PATRIMONIO SOCIALE

ART.23 – Il Patrimonio Sociale è indivisibile ed è costituito da:

- Dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- Dalle quote associative, da contributi volontari, erogazioni e lasciti diversi;
- Dal fondo di riserva.

ART. 23-bis – Non costituisce patrimonio esclusivo dell'Associazione né può diventarlo con delibera dell'Assemblea, l'insieme di contenuti, dati, immagini, tabelle, database, contenuti web che i Soci Fondatori mettono a disposizione dell'Associazione ed identificati nell'Allegato 1 al presente statuto. Tali beni immateriali pertanto restano e resteranno sempre di proprietà degli autori (i Soci Fondatori) i quali con atti espressi acconsentono di volta in volta all'utilizzo degli stessi da parte dell'Associazione. L'Associazione avrà facoltà

di usare detto archivio per le proprie finalità istituzionali di archivio storico-bibliografico e in conformità ai singoli atti di consenso dei proprietari e mai in contrasto con le norme sul diritto d'autore gravante su tale materiale editoriale e non.

ART.24 – Le somme versate per la tessera e per le quote associative non sono rimborsabili.

BILANCIO E UTILI

ART.25 – È fatto obbligo all'Associazione di redigere annualmente il bilancio relativo all'attività sociale svolta dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo.

ART.26 – Gli utili, avanzi di gestione, nonché fondi o riserve non potranno in alcun modo essere distribuiti né direttamente, né indirettamente ai soci o agli associati. L'eventuale avanzo di gestione potrà essere utilizzato per l'ulteriore realizzazione delle attività istituzionali quali il finanziamento di iniziative di carattere culturale o ricreative come previste dal presente Statuto o per il pagamento di ogni spesa avente carattere ordinario o incrementativo del patrimonio dell'associazione.

ART.27 – L'Associazione potrà reperire fondi ulteriori rispetto alle quote versate dai soci quali proventi per offerte di servizi a soci o a terzi (sempre nel rispetto della finalità non lucrativa dell'Associazione) ovvero quali contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con le finalità sociali.

MODIFICHE STATUTARIE

ART.28 – Le modifiche allo statuto possono essere deliberato con voto favorevole di almeno due terzi (2/3) degli intervenuti all'Assemblea

straordinaria allo scopo convocata. Ogni modifica non potrà essere in contrasto con le finalità associative definite all'art. 2 del presente statuto o con le norme vigenti.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART.29 – La decisione dello scioglimento dell'Associazione deve essere presa dalla maggioranza di almeno tre quarti ($\frac{3}{4}$) degli Associati e il contemporaneo voto favorevole di entrambi i soci fondatori.

ART.30 – In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delibera, con la maggioranza prevista dall'articolo 29, sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONE FINALE

ART.31 – Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di Legge.